

Direzione Territorio e Ambiente
Area Ambiente

2014-43987/126

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 181
approvata il 4 ottobre 2014

OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO “6.6 BERTOLLA SUD”
S.U.A E P.E.C. SUB-AMBITO 1A – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA FASE DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON IL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 1° ottobre 2012 (mecc. n. 2012-02837/009) è stata approvata la Variante Parziale al P.R.G. n. 228 ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R., che individua linee guida ed ambiti della Zona Urbana di trasformazione “6.6 Bertolla Sud”.

Ai sensi dell’art. 7, lettera B delle N.U.E.A. di P.R.G. i Proponenti hanno proposto all’Amministrazione, con istanza del 21 dicembre 2015, prot. n. 3590 (area Urbanistica), e nuovi disegni il 12 dicembre 2016, prot. n. 2922 (area Urbanistica), l’approvazione di uno Studio Unitario d’Ambito (S.U.A.) al fine di poter procedere alla trasformazione dell’Ambito per parti (sub-ambiti).

In particolare, i proponenti intendono attuare la trasformazione articolando il Sub Ambito 1 in due distinti ambiti di intervento: il Sub-Ambito 1A, relativamente al quale hanno depositato una proposta di P.E.C. ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., in data 21 dicembre 2015, prot. n. 3590 (area Urbanistica) e nuovi disegni il 12 dicembre 2016, prot. n. 2922 (area Urbanistica), ed il Sub-Ambito 1B, che sarà attuato a seguito della cessazione degli usi attualmente in atto sulle relative aree.

Con nota protocollo n. 3079 del 27/12/2016 (prot. Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 11300 del 29/12/2016) il coordinatore tecnico del Servizio Pianificazione – Area Urbanistica trasmetteva la documentazione tecnica e ambientale relativa al PEC in oggetto, per l’avvio dell’istruttoria tecnica nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. n. 25-2977

del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”

Con nota prot. n. 134 del 10 gennaio 2017 il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali convocava in data 18 gennaio 2017 l’Organo Tecnico Comunale, al fine di acquisire il parere di competenza relativo alla completezza degli atti di P.E.C. trasmessi e consentirne la successiva formalizzazione da parte dell’Organo Procedente, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Con nota prot. n. 583 del 24 gennaio 2017 il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali trasmetteva alla Direzione Ambiente e Territorio l’esito della seduta dell’Organo Tecnico Comunale del 18 gennaio 2017, a seguito del quale venivano richieste integrazioni in riferimento alla completezza e adeguatezza dei documenti presentati.

In esito alle suddette integrazioni documentali richieste nella fase preistruttoria dall’O.T.C., il Servizio Pianificazione della Città, con nota protocollo n. 827, in data 24 marzo 2017 (prot. Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3169 del 10/04/2017) trasmetteva i nuovi elaborati tecnici integrativi e sostitutivi pervenuti dal proponente.

In relazione a tale ultima documentazione trasmessa, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città formulava, con nota prot. n. 3972 del 3 maggio 2017, ulteriore richiesta di chiarimenti e precisazioni inoltrate definitivamente con nota dell’Organo Procedente, prot. n. 1534 del 6 giugno 2017 (prot. Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5344 del 12/06/2017).

Con nota prot. n. 5627 del 20 giugno 2017 il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali attestava all’Area Urbanistica-Direzione Urbanistica e Territorio la completezza della documentazione ambientale trasmessa a seguito delle richieste formulate dall’OTC.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 28 del 19 luglio 2017 (n. mecc. 2017- 43033/009) la Dirigente dell’Area Urbanistica prendeva atto della completezza dei documenti predisposti dal proponente e formalizzava l’invio degli stessi all’Autorità competente, servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, al fine di avviare la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS avente ad oggetto la Zona di Trasformazione Urbana Ambito “6.6 Bertolla Sud”, S.U.A. e P.E.C. Sub-Ambito 1A.

La proposta di SUA e PEC in oggetto, si riferisce all’ambito ubicato nella Circostrizione Amministrativa n 6 (Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo,

Villaretto) situato tra strada San Mauro, la Borgata Bertolla ed il canale derivatore dell' A.E.M., e prevede l'attuazione della variante n. 228 al P.R.G.

Il P.E.C. in oggetto, relativo al Sub-Ambito 1A, riguarda una superficie territoriale pari a 138.813 mq e consente la realizzazione di una Superficie Lorda di Pavimento massima pari a 26.819 mq di cui mq 16.319 destinata ad uso residenziale, mq 1.200 ad ASPI e mq 9.300 a Residenza Socio-Assistenziale.

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge

n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

Con nota, prot. 6831 del 26.07.2017, il Dirigente dell'Area Ambiente, rendeva disponibile la documentazione tecnica composta da:

- Studio Unitario d'Ambito del Sub-Ambito 1(S.U.A.)
- Piano Esecutivo Convenzionato Sub Ambito 1A
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere da eseguire – Sub Ambito 1A
- Bozza Schema di convenzione
- Valutazione Impatto Economico (V.I.E.)
- Relazione Agronomico – Paesaggistica + Rilievo delle alberature esistenti
- Relazione sulla Qualità Ambientale del sottosuolo
- Integrazione alla relazione sulla Qualità Ambientale del Sottosuolo – Piano delle Indagini
- Relazione Idrogeologica Generale
- Relazione geologica e Geotecnica di progetto
- Documento di Valutazione del Clima/Impatto Acustico
- Relazione tecnica sulle Tematiche Energetico/Ambientali
- Relazione tecnica di Verifica preventiva di Assoggettabilità alla procedura di VAS
- Documento di verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica
- Documento di risposta a lettera prot. n. 272 del 31/10/2017 Tit 6 Cl 20 Fasc 3.21 comprensivi di Contributo Tecnico dell'Ornitologo Dott. Giovanni Soldato – allegato 1 al documento di risposta.

Con la medesima nota, prot. 6831 del 26.07.2017, il Dirigente dell'Area Ambiente, indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 8 settembre 2017, l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, la Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree Naturali, l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, il Comune di San Mauro Torinese ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 27 luglio 2017, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/vasincorso/>

L'Ente di Gestione delle aree protette del Po torinese con nota prot. n. 0001832 del 16 agosto 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7538 del 17/08/2017 – Allegato n. 1), evidenzia che l'intervento riguarda in parte una zona classificata, ai sensi della L.R. 19/2009, come area contigua a far data dal 21/01/2012 e che pertanto ora non è più dovuto alcun pronunciamento formale da parte dell'Ente Parco stesso. Ritiene che sulla base della comunicazione pervenuta sia stato dato "sostanziale riscontro" ad alcune richieste di approfondimento già richieste in precedenza con nota prot. n. 1124 del 06/09/2010. Considerando la prossimità dell'intervento rispetto all'Isolone di Bertolla chiede di sostituire le seguenti specie, con altre più idonee alla stazione: *Morus alba*, *Morus nigra*, *Morus x platanifolia*, *Quercus pubescens*. A titolo indicativo si suggerisce *Populus alba*, *Populus nigra*, *Acer campestre*. Rileva altresì che, tra le specie previste nelle piantagioni dell'area verde, risultano alcune specie esotiche o non tipiche dell'areale, che suggerisce di sostituire. Per quanto riguarda gli interventi compensativi da effettuare all'interno dell'Isolone di Bertolla concorda sull'utilizzo delle aree individuate e sull'ipotesi di interventi indicati nel corso di apposito sopralluogo effettuato il 03.08.2017.

ARPA Piemonte con nota prot. n. 73671 del 24 agosto 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7753 del 28/08/2017 – Allegato n. 2) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della variazione al Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS a condizione che vengano individuate, inserite nelle NdA e realizzate le misure di compensazione-mitigazione indispensabili per la piena sostenibilità dell'intervento come peraltro indicato nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità inviata.

Il medesimo pare evidenzia inoltre le seguenti necessità:

- *"...a fronte della presenza nell'area oggetto di intervento di attività industriali potenzialmente in grado di interferire con la matrice suolo (Autosoccorso Fattorelli ecc...) risulta auspicabile dar corso alle operazioni di caratterizzazione ambientale per*

verificare lo stato di qualità delle matrici ambientali (acque superficiali e sotterranee e terreno) in relazione ad eventuali superamenti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) ed eventualmente dar corso (per le aree critiche) alle procedure di bonifica secondo il disposto del D.Lgs. 152/2006. In quest'ultimo caso debbono essere coinvolti nel processo di verifica le autorità competenti (Comune, Città Metropolitana e ARPA Piemonte). Si rammenta infine che l'attuazione degli interventi di trasformazione oggetto della variante è subordinata alle operazioni di caratterizzazione e eventuale bonifica ambientale”

- *“...Stante la previsione di aree a parcheggio, si ricorda che risulta indispensabile il contenimento della superficie impermeabilizzata, ricomprendendo in essa anche le aree di sosta, e che debbono essere tenute in considerazione ed adottate le alternative più ecocompatibili (sistemi che favoriscano il drenaggio della pioggia, che garantiscano la presenza di inerbimenti, utilizzo di pavimentazioni stradali con proprietà foto catalitiche ecc...)”.*
- *“Particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento dell'inquinamento luminoso generato dal nuovo insediamento, dall'illuminazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna”.*
- *“Per quanto riguarda le aree verdi e le piantumazioni previste si raccomanda di non utilizzare le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12/07/2017, n. 33-5174 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”, e negli elenchi ex D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 23-2975.”*
- *“Si suggerisce di tener conto degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014.”*
- *“...Il consumo di suolo non può essere ritenuto trascurabile in quanto la risorsa è da ritenersi non rinnovabile e pertanto deve essere adeguatamente compensato. L'entità e la localizzazione delle compensazioni dovrà essere concordata dal proponente con il Comune di Torino e con il Parco del Po e della collina Torinese.”*

La Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree Naturali con nota prot. n. 00019975/2017 del 25 agosto 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7754 del 28/08/2017 – Allegato n. 3) ritiene che le opere previste nel PEC siano compatibili con le esigenze di conservazione della ZPS IT1110070 “Meisino confluenza Po Stura) e comunica di non ritenere necessario attivare la procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del

DPR 357/97 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009. Per quanto riguarda i potenziali impatti sul livello di biodiversità dell'ambito di intervento, ritiene che dovrà essere posta particolare attenzione alla presenza e diffusione delle specie vegetali esotiche invasive.

La Regione segue pertanto evidenziando che *“nell'ambito della progettazione degli interventi in progetto il proponente dovrà tenere conto dei seguenti riferimenti regionali per la limitazione e contrasto delle specie esotiche vegetali:*

- *nelle opere a verde non dovranno essere utilizzate specie vegetali invasive riportate nelle Black List regionali approvate con la DGR 33 – 5174 del 12/7/2017 (DGR e liste consultabili alla pagina web regionale:*

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm);

a questo riguardo si segnala che nella “Relazione agronomica” si prevede l'utilizzo di Paulownia imperialis, Ulmus pumila (pag 52) e Prunus laurocerasus (pag. 67) che sono appunto specie riportate nelle Black List regionali e che pertanto non dovranno essere utilizzate nelle opere in progetto;

- *per la limitazione della diffusione delle specie esotiche durante le attività di cantiere e le “opere a verde”, dovranno essere seguite le “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e di interventi di recupero e ripristino ambientale” approvate dalla Regione Piemonte con DGR 33 – 5174 del 12/7/2017 (Linee Guida consultabili e scaricabili alla pagina web regionale citata al punto precedente);*

- *considerato che nell'area di intervento sono già presenti numerose specie esotiche invasive, nel caso si debba intervenire con tagli, sfalci o altri interventi di limitazione/trattamento delle specie invasive comprese nelle Black List regionali, si dovrà fare riferimento alle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento riportate nelle schede monografiche consultabili e scaricabili alla suddetta pagina web regionale e approvate come metodologie regionali di riferimento con la DGR 23-2975 del 29/2/2016.”*

Oltre a quanto sopra segnalato per le specie invasive si richiede, nell'ambito di tutti gli interventi di ripristino e nelle opere a verde, di ripensare le specie vegetali previste, cercando di utilizzare prevalentemente specie autoctone e caratteristiche delle aree di intervento (ad es. Populus nigra, Populus alba, Acer campestre, Prunus padus, Quercus robur....) ed escludere specie quali Morus alba, Morus nigra, Morus x platanifolia, Quercus pubescens, Pterocarya fraxinifolia, Acer rubrum, che non rispecchiano la situazione ecologica dell'area.

In merito alla Compensazione ambientale, al fine di compensare il consumo di suolo determinato

dal PEC in oggetto, propone un progetto di riqualificazione e di miglioramento forestale nell'ambito dell'Isolone di Bertolla all'interno della ZPS "Meisino (confluenza Po Stura)" evidenziando che la progettazione di dettaglio di tali interventi compensativi e la loro manutenzione dovrà essere concordata dal proponente con il Settore "Biodiversità e Aree Naturali" della Regione Piemonte, con il Comune di Torino e il Parco del Po e della Collina torinese.

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 8 settembre 2017, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4), cui hanno partecipato anche i soggetti proponenti ed il progettista di parte, sono state acquisite informazioni sul PEC e si è data lettura dei pareri pervenuti dagli Enti assenti.

ASL in particolare ha richiesto che sia verificata la piena compatibilità acustica della struttura RSA in relazione al Piano di Classificazione Acustica (zonizzazione in classe I) e al clima acustico dell'area (ai sensi della DGR n. 46-14762 del 14 febbraio 2005).

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo della Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il quale è da ritenersi rilasciato in forma di assenso implicito, ai sensi del comma 4, art. 14 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che il PEC non produca impatti ambientali significativi, anche in considerazione delle azioni di sostenibilità

ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché della compensazioni prefigurate;

- verificato che, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 19 del 29 giugno 2009, non è ritenuta necessaria per il Piano una valutazione di incidenza;

si ritiene che il P.E.C. in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il P.E.C. in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, previa revisione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 19/09 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente, previa revisione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il S.U.A. e P.E.C. Sub Ambito 1A - Z.U.T. Ambito "6.6 Bertolla Sud", subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione dell'attività, nell'ambito dei procedimenti stessi;
 - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e nel documento datato 31 maggio 2017, in risposta alle richieste formulate dall'O.T.C. in data 10 gennaio 2017 (risposta a lettera protocollo n. 272 del 31/01/2017 Servizio Pianificazione);
 - b) ove non più specificatamente dettagliate nel presente provvedimento siano verificate le prescrizioni già formulate con D.D. n 364 del 25 novembre 2010, n. mecc. 2010 43374/126;

- c) richiamati gli adempimenti di cui all'art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G. si prende atto del documento di Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo e del suo documento integrativo con cui è preposto un piano di indagini. Si ricorda che, prima del rilascio dei permessi abilitativi relativi agli interventi privati e pubblici inerenti le aree oggetto di trasformazione urbanistica e le aree destinate a verde e/o cedute alla Città, dovrà essere presentato un più approfondito Piano delle Indagini per la Valutazione della Qualità Ambientale della matrice suolo delle aree interessate, da portarsi all'approvazione dal competente Servizio Bonifiche della Città, anticipatamente alla realizzazione degli interventi e/o alla cessione delle aree;
- d) considerato che nell'area di intervento sono già presenti numerose specie esotiche invasive, nel caso si debba intervenire con tagli, sfalci o altri interventi di limitazione/trattamento delle specie invasive comprese nelle Black List regionali, si dovrà fare riferimento alle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento riportate nelle schede monografiche consultabili e scaricabili alla suddetta pagina web regionale e approvate come metodologie regionali di riferimento con la DGR 23-2975 del 29/2/2016. Per la limitazione della diffusione delle specie esotiche durante le attività di cantiere e le "opere a verde", dovranno essere seguite le "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e di interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate dalla Regione Piemonte con DGR 33 – 5174 del 12/6/2017;

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- e) per la realizzazione del quartiere ecocompatibile, così come illustrato dalla documentazione prodotta dai proponenti, si richiede che l'edificazione residenziale raggiunga quanto meno il livello 2.5 del "Protocollo Itaca", o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici;
- f) nell'ambito di tutti gli interventi di ripristino e nelle opere a verde, occorre ripensare alle specie vegetali previste, cercando di utilizzare prevalentemente

specie autoctone e caratteristiche delle aree di intervento (ad es. *Populus nigra*, *Populus alba*, *Acer campestre*, *Prunus padus*, *Quercus robur*...) ed escludere specie quali *Morus alba*, *Morus nigra*, *Morus x platanifolia*, *Quercus pubescens*, *Pterocarya fraxinifolia*, *Acer rubrum*, che non rispecchiano la situazione ecologica dell'area;

- g) stante la previsione di aree a parcheggio, risulta necessario il contenimento della superficie impermeabilizzata, ricomprendendo in essa anche le aree di sosta, e che debbono essere tenute in considerazione ed adottate le alternative più ecocompatibili (sistemi che favoriscano il drenaggio della pioggia, che garantiscano la presenza di inerbimenti, utilizzo di pavimentazioni stradali con proprietà foto catalitiche ecc...);
 - h) stante la previsione di quote in anticipazione delle specie vegetali previste nel documento “Bertolla sud Relazione Agronomica paesaggistica” si ritiene necessario che gli interventi da attuarsi durante le prime fasi di cantiere siano previamente concordati con i competenti Servizio Verde Pubblico – Servizio Gestione Grandi Opere;
 - i) in merito agli impatti legati al consumo di suolo determinato dal PEC in oggetto, si segnala la richiesta di realizzazione di un progetto di riqualificazione e di miglioramento forestale nell'ambito dell'Isolone di Bertolla all'interno della ZPS “Meisino (confluenza Po Stura)” evidenziando che la progettazione di dettaglio di tali interventi compensativi e la loro manutenzione, dovranno essere concordate dal proponente con il Settore “Biodiversità e Aree Naturali” della Regione Piemonte, con il Comune di Torino e il Parco del Po e della Collina torinese, definite in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed attuate secondo modalità e tempistica da definirsi nel quadro della convenzione.
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, previa revisione;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino,

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI
TECNICO AMBIENTALI
Ing. Claudio Beltramino



in pubblicazione dal 5/10/2017.